

**DISEGNO DI LEGGE RECANTE BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER
L'ANNO FINANZIARIO 2018 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2018-
2020**

*Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a), n. 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281*

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

**Emendamenti sui Centri per l'impiego e per il riequilibrio dei trattamenti economici dei
dipendenti ex provinciali transitati nei ruoli regionali**

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome preso atto del testo del Disegno di Legge di Bilancio 2018, attualmente all'esame della Camera dei Deputati, ritiene urgente ed indispensabile proporre al Governo e al Parlamento alcune modifiche per rendere rapido ed efficace il trasferimento dei Centri per l'impiego e del relativo personale, attualmente presso le Province, alle Regioni.

Al riguardo, si sottolinea la necessità di prevedere una fase transitoria per l'effettiva assegnazione del personale a tempo indeterminato in servizio e per quello a tempo determinato o collaborazione coordinata e continuativa (circa 370 unità) già individuato nelle tabelle condivise con il Governo.

Inoltre la Conferenza ritiene essenziale procedere, così come deliberato in sede di Intesa di Conferenza Stato-Regioni del 6 aprile 2017 all'inserimento di norme tese al riequilibrio dei trattamenti economici dei dipendenti provinciali transitati nei ruoli regionali a seguito del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla Legge 56 del 2014.

All'A.C. 4768 dal comma 441 al comma 452 sono apportate le seguenti modifiche:

441. Allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidare l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, **è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o dell'ente regionale competenti, ai sensi della disciplina regionale**, per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai

fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 442 447.

Il personale delle province e delle città metropolitane, in servizio presso i Centri per l'impiego, che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova in posizione di comando o distacco o altri istituti comunque denominati presso altra pubblica amministrazione, diversa dagli enti di cui al comma 441, è trasferito dove presta servizio, a condizione che ci sia capienza nella dotazione organica e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, ove risulti garantita la sostenibilità finanziaria a regime della relativa spesa.

442. Per le finalità di cui al comma 441, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi **235-249,25** milioni di euro, a decorrere dal 2018. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ridotta di 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

443. Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, **in attuazione del comma precedente il Ministro dell'Economia e delle Finanze adotta entro 20 giorni dalla pubblicazione della presente legge un decreto di trasferimento di dette risorse previa intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.** Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono, **secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 445 bis**, nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, **individuati sulla base di tabelle condivise tra Ministero del Lavoro e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

444. Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 445. I contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data del **31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018, ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione. I contratti di cui al presente comma non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 36, commi da 1 a 4 del D.lgs 165 del 30 marzo 2001.**

445. Per le finalità di cui ai commi 443 e 444, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 444, i trasferimenti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dal 2018, di 2,81 milioni di euro.

445 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 441 e la successione nei rapporti di lavoro di cui al comma 443, per l'effettivo subentro nell'esercizio delle funzioni, sono effettuati secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 443, previa intesa nella Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino al termine stabilito dal decreto di cui al presente comma i rapporti tra le regioni e gli enti di area vasta continuano a essere regolati dagli atti assunti dalle regioni e dagli enti medesimi in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 150/2015 e delle convenzioni stipulate tra lo Stato e le Regioni. Al personale dei Centri per l'impiego trasferiti alle Regioni non si applicano le disposizioni sul trattamento economico accessorio di cui al comma 96 dell'articolo 1-della Legge 56 del 2014. Le Regioni, le Agenzie o gli Enti strumentali regionali possono procedere a decorrere dal 1° gennaio 2018, con riferimento al valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione decentrata anno 2017 e in deroga ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, all'aumento dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa, nei limiti delle risorse trasferite di cui alla presente legge, in misura proporzionale al numero delle unità di personale che viene trasferito con corrispondente incremento della dotazione organica. Con il decreto di cui al presente comma sono stabilite le altre modalità di gestione del personale trasferito, le modalità per il trasferimento della proprietà dei beni mobili e immobili a titolo gratuito e senza oneri fiscali, ovvero per il subentro nei rapporti in corso con altre amministrazioni e con soggetti terzi; le modalità di calcolo e di rimborso degli oneri di personale e delle spese di funzionamento anticipati dagli enti cedenti fino alla data di effettivo trasferimento del personale e di effettivo subentro nell'esercizio delle funzioni da parte dell'ente subentrante. Salvo diversa disciplina regionale, fino alla suddetta data di effettivo trasferimento e subentro, le amministrazioni cedenti assicurano, sulla base di indirizzi impartiti dagli enti subentranti, l'ordinaria amministrazione delle funzioni trasferite, e provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro del personale soggetto a trasferimento. Presso la Conferenza Unificata è istituito un tavolo tecnico di monitoraggio per l'attuazione dei commi da 441 a 445 e dai commi 451 e 452 del presente articolo, cui partecipano rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Regioni interessate.

446. omissis...

447. omissis...

448. omissis...

449. omissis...

450. omissis...

451. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dei commi 442 e 445, i trasferimenti di personale alle regioni, alle agenzie o agli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego sono effettuati in deroga e non sono computati ai fini del calcolo dei limiti assunzionali vigenti. Ai fini dell'attuazione del presente comma possono essere mutate le modalità previste all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con legge 7 agosto 2016, n. 160.

452. Ai trasferimenti alle regioni a statuto ordinario previsti dai commi 442 e 445 si provvede mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

452 bis. Le Regioni, le Agenzie o gli Enti strumentali regionali e subentranti, fermo restando l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1 commi 466 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n.232 e nei limiti della sostenibilità finanziaria, possono procedere a decorrere dal 1° gennaio 2018, con riferimento al valore medio pro-capite del fondo per la contrattazione decentrata anno 2016 e in deroga ai limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, all'aumento dei fondi per la contrattazione collettiva decentrata integrativa per il riequilibrio del trattamento economico accessorio rispetto ai limiti previsti dall'articolo 10 del DM 14 settembre 2015, in misura proporzionale al numero delle unità di personale trasferito ai sensi della legge 8 aprile 2014, n. 56 e limitatamente alla parte eccedente il turnover.”.

Roma, 6 dicembre 2017